Pubblicato il 15/12/2017

N. 02934/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02451/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2451 del 2016, proposto da:

PALERMO Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Muraca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giambrone, sito in Palermo nella Via Principe di Paternò n.56;

contro

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

e con l'intervento di

ad opponendum:

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI - A.I.F.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lamberti, Mario Araneo e Margot Bellomo, con domicilio eletto

presso lo studio dell'avv. Margot Bellomo, sito in Palermo nella Via Isidoro La Lumia n.7;

per l'annullamento

- del provvedimento del 05/09/2016, prot. n. 68283, dell'Università degli Studi di Palermo, Area Formazione, Cultura e Servizi Agli Studenti Segreterie Studenti, Segreteria Scuola Medicina e Chirurgia, a firma del Funzionario Responsabile Sig.ra Anna Maria Morreale, conosciuto in data 05/09/2016, a seguito di notificazione a mezzo pec del 05/09/2016, con cui veniva rigettata la richiesta del 02/08/2016 del ricorrente relativa alla valutazione del titolo di massofisioterapista triennale e la valutazione del curriculum professionale ai fini dell'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia o all'equipollenza alla laurea in fisioterapia; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo e l'atto di intervento dell'AIFI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 30/09/2016 e depositato il 13/10/2016 il ricorrente espone:
- di avere conseguito nell'anno 2011 il diploma di Massaggiatore Massofisioterapista Triennale presso l'Istituto E. Fermi di Perugia, con

tirocinio pratico in strutture convenzionate pubbliche e private della durata di 1070 ore, a norma della legge n. 403/1971, del DPR n. 1406/1968 e del DM 14 aprile 1997;

- che in data 04/06/2015 il Ministero della Salute attestava che il suddetto titolo era: I) abilitante all'esercizio dell'attività di massofisioterapista ai sensi della L. 19 maggio 1971, n. 403; II) corrispondente al livello di qualifica previsto dall'art. 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e succ. int. e mod; III) soddisfacente le condizioni di riconoscimento richieste dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche;

- che in data 15/06/2015, il ricorrente conseguiva anche il Master Universitario di I° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie" Macops rilasciato dall'Università Lum Jean Monnet - School of Management, con sede in Casamassima (Bari), con relativo riconoscimento di 60 crediti formativi universitari;

- che in data 03/08/2016, a mezzo A/R, il ricorrente ha presentato domanda all'Università degli Studi di Palermo per ottenere la valutazione del titolo di massofisioterapista triennale e la valutazione del curriculum professionale ai fini dell'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia o all'equipollenza alla laurea in fisioterapia:

- che in data 05/09/2016, l'Università di Palermo, a mezzo pec, notificava il provvedimento dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti Segreterie Studenti Segreteria Scuola Medicina e Chirurgia del 05/09/2016, prot. n. 68283, con cui veniva respinta la domanda del ricorrente sull'assunto dell'impossibilità, secondo disposizioni ministeriali, di consentire l'accesso al Corso richiesto senza il preventivo sostenimento del test di ammissione;

1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso con i quali il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 4 della Legge. n. 42 del 1999,

dell'art 6, comma 3, del D.lgs. n. 502 del 1992, della legge n. 403/1971, del D.P.R. n. 1406/1968 e del D.M. 14 aprile 1997, dm 27.7.2000; 2) violazione di legge, e in particolare, della legge 2 agosto 1999, n. 264; della l. n. 42 del 1999 e del D.M. 27 luglio 2000; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per motivazione incongrua; carenza di istruttoria; incompetenza per violazione dell'art. 23 del Regolamento Unipa, corso di laurea fisioterapia.

1.2. L'Università degli Studi di Palermo si è costituita in giudizio con atto di mera forma non contenente difese scritte.

1.3. Con atto notificato il 22/10/2016 ha spiegato intervento ad opponendum l'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), istando per la reiezione del ricorso.

1.4. Con ordinanza n.1121 del 28/10/2016 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.

1.5. In prossimità dell'udienza pubblica il ricorrente e l'interveniente hanno depositato memorie e documenti

1.6. Alla pubblica udienza del 18 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Ritiene infatti il Collegio di non discostarsi dalla recente pronunzia del C.G.A.R.S. n.150 del 27/03/2017 resa in fattispecie analoga alla presente, della quale si riporta di seguito l'iter argomentativo.

Giova premettere che l'art.4 della l.42 del 1999 espressamente prevede che *"i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono*

equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale dell' accesso alla formazione postbase".

Il diploma di Massaggiatore Massofisioterapista Triennale è stato conseguito dal ricorrente Massimo Palermo nell'anno 2011 presso l'Istituto E. Fermi di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione Umbria, a seguito della frequentazione del "Corso triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista" istituito ai sensi del D.P.R n. 1406/1978, della legge 403/1971 e del D.M. n. 105/1997, con tirocinio pratico in strutture convenzionate pubbliche e private della durata di 1070 ore.

La normativa appena richiamata (l. 42/1991 e l. 403/1971) prospetta l'equipollenza fra diploma posseduto dal ricorrente e il corrispondente titolo universitario in Fisioterapia, anche se si tratta di una questione solo in parte riconducibile al caso di specie dove il ricorrente non ha chiesto di accertare l'equipollenza fra titoli (diploma e laurea) ma ha solo prodotto un'istanza per l'immatricolazione al corso di laurea in Fisioterapia dell'Università di Palermo.

L'Amministrazione resistente con provvedimento del 05/09/2016, prot. n. 68283, ha rigettato la domanda di valutazione del titolo posseduto dal ricorrente (che chiedeva la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista) e del suo curriculum professionale, presentata il 02/08/2016 ai fini della immatricolazione al terzo anno del corso di laura in fisioterapia, perché "secondo disposizioni ministeriali, l'iscrizione ad un corso di laurea rientrante tra le professioni sanitarie è vincolato dal superamento del test di ingresso".

Vale la pena richiamare la sentenza del Consiglio di Stato A.P. n. 1/2015 a detta della quale *se i contenuti della prova di ammissione di cui all'art. 4 della legge 2*

agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai "programmi della scuola secondaria superiore", è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola (v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei "programmi" e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti;

- non a caso, in tale direzione, una ulteriore specificazione si ritrova nell'allegato "A" al già citato D.M. 28 giugno 2012 ("Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013"), che, nel definire i programmi relativi ai requisiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, prevede che "le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali": ne risulta evidente, […]"il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all'università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria" (pagg. 25 – 26).

- ancora, se la prova stessa è volta ad accertare la "predisposizione per le discipline oggetto dei corsi", è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una "predisposizione" di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l'impegno complessivo di apprendimento (v. art. 5 del D.M. n. 270/2004) dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute.

Non vi è dubbio che il ricorrente ha manifestato l'esistenza di una

predisposizione alla prosecuzione negli studi universitaria illegittimamente preclusa dei provvedimenti impugnati, indipendentemente dell'accertata disponibilità di posti per l'anno accademico 2016/2017.

Sul punto giova rammentare – sulla base delle indicazioni che provengono dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria – che i corsi universitari (fra i quali anche quello in Fisioterapia al quale il ricorrente chiede di essere ammesso) sono disciplinati dal D.M. 270/2004 che all'art. 5, comma 5 prevede che: *il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.*

L'azione dell'Amministrazione intimata si è svolta senza rispettare i presupposti normativi sopra richiamati ed è quindi da ritenere illegittimo il provvedimento dell'Università che ha rigettato l'stanza di iscrizione al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia indipendentemente dall'accertamento della disponibilità di posti per l'anno accademico 2016/2017, mentre ai sensi dell'art.5, comma 5 D.M. 270/2014 avrebbe dovuto procedere al riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base del percorso formativo del ricorrente che comprende il Diploma in Massofisioterapia e il Master Universitario di I° livello in "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie" Macops rilasciato dall'Università Lum Jean Monnet - School of Management, con sede in Casamassima (Bari), con relativo riconoscimento di 60 crediti formativi universitari.

E' poi del tutto normale che la struttura didattica che accoglie lo studente possa assegnare allo stesso dei debiti formativi in ragione di una valutazione dei percorsi svolti, e in considerazione delle finalità formative del corso in cui si chiede l'iscrizione, cosa questa bene diversa

dall'illegittimo diniego di iscrizione.

3. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto nei sensi sopra precisati.

4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione del non univoco orientamento giurisprudenziale sulla materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Sebastiano Zafarana	**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO